

# **COMUNE DI LANUSEI**

*Provincia di Nuoro*



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI TERRENI**

### **GRAVATI DA USO CIVICO**

(Legge Regionale 14 Marzo 1994, n° 12 art. 13)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DELLE TERRE AD USO CIVICO**

### Prescrizioni di carattere generale

#### Art. 1

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la gestione dei terreni per l'esercizio delle forme *tradizionali e non tradizionali*, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile, soggetti ad usi civici ai sensi della Legge Regionale n.°12 del 14.3.1994.

#### Art. 2

1. Al godimento dei beni appartenente al patrimonio del demanio civico del Comune di Lanusei saranno ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

2. La perdita della residenza comporta la conseguente decadenza del diritto all'uso civico.

#### Art. 3.

1. I terreni possono essere concessi, mediante atto formale, a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici, Imprese, ai cittadini aventi diritto che ne facciano richiesta. Si precisa che è necessario che le associazioni, società, cooperative, che ne facciano richiesta, pur non avendo eventualmente sede legale presso il Comune di Lanusei, abbiano perlomeno la maggioranza dei soci (fruitori delle terre civiche) residenti nel Comune stesso.

2. Potranno inoltre essere concessi ad Associazioni, Enti Pubblici ed Imprese alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. n° 12/94.

3. Ai soggetti che avranno titolo di usufruire del fondo, verrà concesso per quanto possibile, il fondo già utilizzato in passato.

4. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- a) la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) gli interessi della collettività.

5. Dalla concessione si intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

#### Art. 4

1. Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:

a) – TERRENI DI PRIMA CATEGORIA – SEMINATIVI IRRIGUI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

b) – TERRENI DI SECONDA CATEGORIA – SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

c) – TERRENI DI TERZA CATEGORIA – PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

d) – TERRENI DI QUARTA CATEGORIA – BOSCO (ALTO FUSTO MISTO)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

#### Art. 5

1. E' vietata tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.

2. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.

3. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Responsabile del Procedimento Amministrativo del Comune procederà all'annullamento della concessione.

#### Art. 6

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

2. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali ed il regolare deflusso naturale delle stesse.

3. Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

4. I fondi dovranno essere opportunamente dotati di fasce taglia fuoco, al fine di evitare il propagarsi di incendi.

#### Art. 7

1. L'uso del fuoco dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti contenute nell'ordinanza antincendi emanata dal Presidente della Giunta Regionale.

#### Art. 8

1. Il Concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

#### Art. 9

1. Il Dirigente revoca la concessione nei casi di:

- a) inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento;
- b) mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- c) mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento nei termini previsti dalla concessione;
- d) subconcessione, anche parziale;
- e) messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione.
- f) persone che siano state sorprese ad appiccare fuoco, in tempo di divieto, e/o senza la prescritta autorizzazione;

#### Art. 10

1. La Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Responsabile determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione di cui all'art. 4, del valore dei beni e delle strutture presenti nel fondo e degli altri valori produttivi.

2. Il canone di concessione dei terreni dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione, in osservanza e per quanto disposto dall'art. 13 punto c, della L.R. n° 12/94.

3. Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti da parte del Comune e abbiano determinato una conseguente modifica nella classificazione, il canone minimo sarà determinato secondo la nuova categoria di appartenenza del fondo migliorato.

#### Art. 11

1. E' severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare, gli immobili e le piante esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico.

2. Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifusi dal responsabile che sarà inoltre escluso dalla concessione per gli anni successivi di durata del contratto.

3. Nel caso di inosservanza dei punti di cui sopra, si applicheranno le sanzioni previste dalla L.R. n° 12 /94.

#### Art. 12

1. È fatto obbligo agli Assegnatari vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

#### Art. 13

1. L'Amministrazione Comunale, intendendo coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza ambientale e salvaguardia globale, al termine di ogni annata agraria, effettuerà con propri tecnici, verifica sullo stato di conservazione dei luoghi, delle strutture, delle recinzioni, del bosco e del nuovo impianto di imboschimento e di quant'altro di utilizzo comune.

2. L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte degli assegnatari, comporterà a carico dei fruitori il recupero del danno arrecato e disponendo l'eventuale sospensione della concessione pluriennale.

#### Art. 14

1. Per la gestione di cui al presente Regolamento, la Giunta Comunale si avvarrà di apposita Commissione la quale avrà potere consultivo e sarà composta da 6 membri di cui:

- a) il Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
- b) un rappresentante della maggioranza consiliare;
- c) un rappresentante della minoranza consiliare;
- d) un Dottore Agronomo iscritto all'Albo Professionale nominato dalla Giunta Comunale;
- e) due rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base comunale nominati dal Sindaco su proposta delle Associazioni stesse.

2. I membri di cui ai punti 2 e 3 vengono eletti dal Consiglio Comunale e potranno essere scelti anche al di fuori di esso.

3. La Giunta Comunale provvederà anche alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla 6<sup>a</sup>.

4. La riunione della Commissione è valida qualora presenzi la metà più 1 dei suoi componenti.

5. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. In particolare la Commissione formula il proprio parere sulle materie disciplinate dagli articoli 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 28 e 32 del presente Regolamento.

7. La Commissione, oltre ad esaminare le richieste dei cittadini, è chiamata a controllare e vigilare sulla gestione dei territori assegnati nel rispetto del presente Regolamento, congiuntamente a quanto previsto dalle Leggi in materia di usi civici.

## TITOLO I

### CONCESSIONE PER FORESTAZIONE, TURISTICHE, RICETTIVE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE NONCHÉ ATTIVITÀ DI TIPO NON TRADIZIONALI

#### Art. 15

1. Per i terreni soggetti ad uso civico concessi per le attività di cui al presente titolo, la durata massima delle concessioni è stabilita nel rispetto degli artt. 16 e 17 della L. R. n° 12/94.

2. In presenza di più domande per gli stessi terreni, avranno preferenze le richieste finalizzate allo svolgimento delle attività economico-produttive che offrono maggiori garanzie occupazionali ed una migliore valorizzazione dei terreni. In caso di parità sarà data precedenza in base alla data di acquisizione della domanda al protocollo.

3. Le delibere di concessione dovranno stabilire le condizioni e fissare il corrispettivo e le modalità di adeguamento annuale. Esse saranno integrate da apposito contratto da stipularsi a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.

4. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

5. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare ed integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale e produttivo dei fondi concessi.

#### Art. 16

1. Il Concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare, per l'approvazione da parte dell'organo comunale competente, apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnico-economica sulle attività da seguire sul fondo nel rispetto dell'indirizzo produttivo prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale o l'attività prescelta, salvo dimostrazione che gli stessi si siano rivelati non più idonei ed antieconomici o si vogliano intraprendere attività economiche più redditizie e sempre nel rispetto degli usi civici. La variazione dell'ordinamento colturale o dell'attività, dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione da sottoporre all'approvazione dell'organo regionale competente.

## Art. 17

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del Concessionario, il fondo concesso, i manufatti esistenti e le eventuali migliorie apportate rientreranno nel patrimonio del demanio civico e l'Amministrazione non sarà obbligata a corrispondere all'assegnatario l'aumento di valore risultante dalla differenza tra l'effettivo valore di mercato conseguito dal fondo alla fine del contratto di affitto e quello che esso avrebbe alla stessa epoca senza i miglioramenti.

## Art. 18

1. In conformità con quanto espressamente disciplinato dagli artt. 1 (punti b e d) e 8 della L. R. 12/94 in merito all'utilizzazione di tipo "*non tradizionale*" dei fondi gravati da uso civico, è consentita la realizzazione di qualsiasi attività nel rispetto dell'art. 3 comma 4 del presente Regolamento a condizione che si dimostri, mediante progetto esecutivo accompagnato dalla relativa documentazione tecnica, un reale beneficio socio-economico per la popolazione, superiore a qualsiasi utilizzazione di "*tipo tradizionale*".

## TITOLO II

### CONCESSIONE PER PASCOLI E FORAGGERE

## Art. 19

1. Le concessioni ad uso pascolativo e foraggero hanno durata annuale e si attuano attraverso il regime della captazione.

## Art. 20

1. Tutti i residenti proprietari di capi ovi-caprini, bovini, suini ed equini, possono usufruire dei terreni del demanio civico del Comune di Lanusei presentando apposita domanda all'Amministrazione entro il 10 (dieci) settembre di ogni anno precisando la specie ed il numero dei capi da introdurre al pascolo nonché i terreni di proprietà e/o in affitto a disposizione. La domanda dovrà essere corredata da relativa certificazione attestante il numero dei capi di proprietà rilasciata dal servizio veterinario.

2. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo del Comune rilascerà le autorizzazioni di pascolo per il bestiame, sentito il parere della Commissione.

3. È facoltà della Commissione verificare in qualsiasi momento la consistenza del numero di capi di proprietà riportati nel Registro Aziendale di Stalla, regolarmente vidimato dai Veterinari dall'ASL di competenza.

## Art. 21

1. L'Amministrazione Comunale predispose un Piano di Gestione Economica dei Pascoli e in cui si prevede la suddivisione in lotti ed il carico di bestiame sopportabile in riferimento alle diverse tipologie di soprassuolo che caratterizzano le superfici da sottoporre al pascolo degli allevamenti zootecnici, entro un termine perentorio non superiore ad anni uno (1) dall'approvazione del presente Regolamento.

2. In assenza del sopraindicato strumento di gestione, sentito il parere della Commissione per la gestione in materia di usi civici, l'organo comunale competente delibera l'assegnazione dei lotti.

3. Nel caso in cui la richiesta relativa al numero complessivo dei capi da immettere sia superiore a quella stabilita ai sensi del precedente comma 1, l'organo comunale competente provvederà a stabilire i criteri di assegnazione, nell'ambito dei quali si dovrà tener conto dei terreni già detenuti di proprietà e/o condotti in affitto dai singoli richiedenti.

## Art. 22

1. Con deliberazione la Giunta Comunale determinerà il canone annuo dovuto per ciascun capo, tenuto conto delle spese di gestione (vigilanza, manutenzione ordinaria, recinzione, abbeveratoi, manutenzione straordinaria, etc.) sostenute dal comune.

## Art. 23

1. La riscossione dei canoni avverrà a mezzo ruoli in n° 3 (tre) rate con scadenza 10 febbraio, 10 aprile e 10 giugno presso l'Esattoria Comunale.

2. Per la compilazione del ruolo l'anno sarà computato dal 1° ottobre.

3. Il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dal beneficio del pascolo nell'annata agraria successiva.

## Art. 24

1. Per una corretta definizione del corrispettivo da versare al comune è stabilita la seguente valutazione convenzionale in equivalenti ovini del bestiame introdotto al pascolo:

- a) un capo caprino equivale ad un ovino;
- b) un capo bovino equivale a quattro ovini;
- c) un capo equino equivale a quattro ovini;
- d) un capo asinino equivale a due ovini;
- e) un capo suino munito di ferro al grillo equivale ad un ovino.

Per capo adulto in produzione s'intende convenzionalmente:

- f) l'agnello dopo il 31 luglio dell'anno di nascita;
- g) il vitello dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita;
- h) il puledro dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita;
- i) il capretto dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita.

#### Art. 25

1. In assenza di indicazioni precise da parte del Piano di Gestione Economica dei Pascoli, annualmente, in relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione, fissa il periodo primaverile di riposo pascolativo delle superfici classificate a pascolo al fine di garantire l'autoriproduzione delle specie vegetali pabulanti e l'ottenimento di superfici in grado di assicurare un buon valore quali-quantitativo dei pascoli.

#### Art. 26

1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni comunali senza la prescritta autorizzazione. Chiunque contravvenga a tale disposizione, fermo restando le norme degli articoli 843 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, sarà punito con ammenda di cui all'art. 41 del presente Regolamento.

#### Art. 27

1. I capi di bestiame immessi nel territorio comunale dovranno risultare in regola con la certificazione sanitaria rilasciata dal competente servizio della ASL.

2. È vietata l'immissione di animali allevati non conformi alla specie denunciata in domanda anche se di proprietà dello stesso assegnatario.

#### Art. 28

1. La bolletta di pascolo dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti delle Forze Pubbliche o degli incaricati dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 29

1. I titolari di autorizzazione di pascolo che immettono nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con una sanzione pecuniaria stabilita dall'Organo competente per ogni accertamento di violazione. In caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione stessa.

#### Art. 30

1. Nel caso di epizootie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale provvederà alla chiusura del pascolo ai capi infetti.

### CONCESSIONE PER SEMINIERO

#### Art. 31

1. Saranno destinati a seminiero i terreni con giacitura pianeggiante o lievemente inclinati, con pendenze non superiori al 20 %, dove sia possibile la lavorazione con mezzo meccanico anche a "ritocchino" e comunque nel rispetto dei limiti delle P.M.P.F. approvate.

2. Con lavorazioni in senso trasversale rispetto alla pendenza e sistemazione idraulica a fosse livellari (girapoggio) possono essere destinati alla semina anche i terreni con giacitura fino al 25 % e comunque nel rispetto dei limiti delle P.M.P.F. approvate.

#### Art. 32

1. La Giunta Municipale con atto deliberativo individua le parti di territorio da destinare a seminiero, stabilirà le prescrizioni e le norme da osservarsi per la coltivazione e determinerà l'importo corrispettivo.

I terreni appartenenti alla categoria del seminiero saranno frazionati in lotti aventi la superficie minima di **ha 01.00.00..**

2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione gli interessati all'assegnazione di un lotto di terreno seminiero dovranno presentare apposita domanda al Sindaco del Comune.

#### Art. 33

1. L'assegnatario di un lotto per seminiero deve effettuare il pagamento del corrispettivo anche quando il terreno assegnato non è stato coltivato.

### LEGNATICO

#### Art. 34

1. Nei terreni gravati da uso civico sono vietati il taglio e l'asportazione di legna verde di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che opererà sulla base delle norme richiamate nell'art. 35.

## Art. 35

1. Le piante esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e previo nulla-osta dell'Autorità Forestale, in mancanza del *Piano di Gestione Economica del Bosco*. Il legnatico di risulta da eventuale taglio autorizzato nonché quello proveniente dalla pulizia e lavorazione autorizzata del terreno, rimane di proprietà della collettività. Il concessionario dovrà conferire la legna nel sito indicato dall'Ufficio Comunale preposto. La gestione economica dell'estrazione del sughero sarà curata dall'Amministrazione Comunale ed i relativi proventi saranno utilizzati così come previsto nel comma 2 dell' art. 47 del presente Regolamento.

## GHIANDATICO

### Art. 36

1. Al fine di facilitare il rinnovamento da seme nel bosco, in assenza del *Piano di Gestione Economica del Bosco*, l'Amministrazione Comunale può vietare il pascolo e il ghiandatico nelle aree in cui si ritiene opportuno e mediante ordinanza da pubblicarsi nell'Albo Pretorio prima dell'inizio dell'annata agraria.

## ANIMALI SELVATICI E FRUTTI SPONTANEI

### Art. 37

1. Per quanto previsto al comma 2 dell'art. 13 della L. R. n° 12/94 in materia di raccolta consuetudinaria di animali, si fa riferimento alla normativa Venatorie vigente.

2. In merito alla raccolta consuetudinaria e la commercializzazione di erbe e frutti spontanei, trattandosi di produzioni annue stimabili in quantità irrilevante, non sussiste la necessità di disciplinare tale attività.

3. Fa eccezione la raccolta consuetudinaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei per la cui attività, limitatamente alle terre gravate da uso civico (art. 13 comma 2 della L.R. 12/94 ed in deroga all'articolo 1 della L. 352/93 e L. 382/75 nonché degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 616/77), considerata l'eccessiva quantità di prelievo che si verifica annualmente anche per fini commerciali, il Comune disciplina con proprio regolamento l'attività di raccolta e commercializzazione.

## DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

### Art. 38 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei funghi al fine di:

- a) Conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;
- b) Assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.

Art. 39  
(Modalità di raccolta)

1. Nel territorio gravato da uso civico, la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a kg 2,5 giornalieri per persona di età superiore a 10 anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 41.
2. I minori di anni 10 possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso di regolare permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.
3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
4. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
5. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno ed usare nella raccolta attrezzi quali rastrelli, uncini o quant'altro capace di danneggiare lo strato umifero del suolo.
6. È vietato altresì effettuare la raccolte dei funghi dalle ore 19:00 alle ore 07:00.

Art. 40  
(Permesso per la raccolta)

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso, redatto secondo lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento.
2. Il permesso è personale, con validità massima di 30 giorni ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio gravato da uso civico del Comune di Lanusei con l'osservanza dei limiti quantitativi stabilito dal comma 1 dell'art. 39 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
3. Il numero massimo di permessi rilasciabili giornalmente, in relazione all'estensione e qualità del territorio, è stabilito in 30 concessioni. Detto periodo non si applica ai residenti.
4. Le quote di pagamento saranno stabilite periodicamente dalla Giunta sulla base del principio per cui ai residenti si applica una quota simbolica di 3,00 euro annui, differenziata rispetto a quella per i non residenti.
5. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti incaricati per il controllo, il permesso di raccolta accompagnato da un valido documento di riconoscimento.

Art. 41  
(*Permessi speciali*)

1. Il Comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a quanto previsto dall'articolo 39 ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza. Si precisa che i titolari del permesso di raccolta funghi non potranno vantare alcun diritto di utilizzo esclusivo, rispetto al resto della popolazione residente.

2. Tali permessi sono onerosi, le cui quote di pagamento saranno stabilite periodicamente dalla Giunta, ed hanno validità annuale.

Il loro numero complessivo non può eccedere il limite massimo di un permesso ogni 80.00.00 ha di terreno interessato.

Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate in carta libera entro il 15 febbraio di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

3. Speciali permessi possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasioni di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, aventi carattere culturale scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime. Tali permessi prevedono una quota (anche simbolica), stabilita periodicamente dalla Giunta, come compenso alla popolazione titolare delle terre civiche, per l'uso delle stesse.

Art. 42  
(*Vigilanza*)

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e tutte le altre forze di polizia compreso gli agenti giurati ed i barracelli.

TITOLO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 43

1. L'istruttoria delle denunce presentate e gli accertamenti sulla consistenza dei capi allevati da parte del personale addetto saranno concluse entro il mese di ottobre.

2. A carico di coloro i quali avessero denunciato un numero di capi inferiori a quelli immessi al pascolo o che non fossero in possesso della ricevuta del bollettino comprovante l'eventuale denuncia, sarà compilato un verbale di conta da parte dei Vigili Urbani mentre il competente Ufficio Comunale provvederà all'iscrizione d'ufficio dei capi anomali ed alla applicazione della sanzione prevista al successivo articolo 44.

#### Art. 44

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, e nei disciplinari di concessione, si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (Euro centotré/29) a € 309,87 (Euro trecentonove/87) così come stabilito dalla L. R. n° 12/94.

2. L'applicazione della sanzione avverrà sulla base della natura e della gravità dell'infrazione.

3. Si applicherà la sanzione amministrativa nel caso in cui si incorra nelle seguenti infrazioni:

- a) sia stato immesso il bestiame senza aver presentato regolare domanda e ottenuto relativa concessione;
- b) sia stato immesso un numero di capi eccedente rispetto a quanto previsto dalla concessione;
- c) sia stato introdotto bestiame altrui.

4. In caso di persistenti violazioni delle norme del presente Regolamento, si procederà alla revoca della concessione.

#### Art. 45

1. Oltre alle applicazioni dell'articolo precedente, verranno revocate le concessioni a coloro i quali:

- a) abbiano fornito o prodotto false dichiarazioni nella domanda di concessione;
- b) abbiano ceduto a terzi l'uso dei lotti concessi;
- c) siano morosi nei confronti del Comune;
- d) siano recidivi nelle violazioni sanzionate a termine dell'articolo 44 del presente Regolamento.

#### Art. 46

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni in materia di raccolta dei funghi si applicano le sanzioni di cui al punto 1 dell'art. 44:

#### Art. 47

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono comminate dal Sindaco del Comune a seguito di contestazione da parte delle forze dell'ordine di cui all'articolo 42 del presente regolamento.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n° 689.

2. Le somme riscosse verranno introitate nel bilancio del Comune di Lanusei in apposito capitolato speciale dedicato alle spese di gestione delle terre gravate da usi civici art. 46 R.D. 26.12.1928 n. 332.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 48

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi e Regolamenti Regionali ed alle disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

##### Art. 49

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale preposto (A.R.G.E.A. Sardegna) e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi di legge.  
Tutte le precedenti disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni in materia di usi civici previste con L. 1766/27 e L.R. 12/1994 e ss.mm.ii..

##### Art. 50

1. In sede di prima applicazione, i termini fissati dal presente Regolamento, potranno essere rideterminati con atto deliberativo della Consiglio Comunale da sottoporre a parere dell'organo Regionale competente.

Lanusei, Novembre 2018